

**COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

IV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	31
Disegno e proposta di legge (Seguito della formulazione degli articoli):	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379)	31
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348)	31
PRESIDENTE	31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41
RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41
ZACCAGNINI	32, 34, 39
SANSONE, <i>Relatore di minoranza</i>	32, 33, 34, 35, 37, 40
FUMAGALLI	32
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)</i>	33, 34, 39, 40
CAVALLARI, <i>Relatore di minoranza</i>	33, 34, 35, 36, 38
GUARIENTO	36
ROCCHETTI	36, 37, 39, 40
STUANI	37
BASILE, <i>Relatore di minoranza</i>	37
LUPIS	40

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna, senza voto deliberativo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 85 del regolamento della Camera, perché presentatori di emendamenti, i deputati Gorini, Lupis e Stuani.

Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2379) e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra (1348).

PRESIDENTE. Proseguiamo nella formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Denunce del danno.

« Ai fini della presente legge sono valide le denunce già presentate e quelle che saranno presentate alle Intendenze di finanza entro 90 giorni successivi alla sua entrata in vigore.

Non è ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denunce.

Entro il termine di 180 giorni i danneggiati dovranno, a pena di decadenza dall'indennizzo o dal contributo, dichiarare se in-

La seduta comincia alle 8,15.

CAVALLARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1952

tendano o non provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato.

Per i danni verificatisi fuori del territorio nazionale sono valide le denunce presentate fino al 30 giugno 1949, in base alle leggi 28 settembre 1940, n. 1939; 14 giugno 1941, n. 964; 20 novembre 1941, n. 1432; al regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1600; ed al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, ai Ministeri del tesoro, degli affari esteri e dell'Africa italiana. Gli interessati, che non abbiano presentato alcuna denuncia, debbono produrla, a pena di decadenza, entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Entro il termine di 180 giorni i danneggiati dovranno adempiere, a pena di decadenza dall'indennizzo o dal contributo, a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.

Per i danni dipendenti da esplosioni verificatesi dopo la entrata in vigore della presente legge, i danneggiati debbono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data dell'esplosione, la denuncia e la dichiarazione di cui al secondo comma del presente articolo ».

A questo articolo l'onorevole Cavallari ha presentato un emendamento aggiuntivo:

« Al primo comma dopo le parole: già presentate, aggiungere le seguenti: agli uffici competenti a norma delle leggi e regolamenti allora vigenti ».

Per stretta connessione di materia, pongo in discussione anche un secondo emendamento dello stesso onorevole Cavallari soppressivo del secondo comma dell'articolo 7.

Io credo che il primo emendamento dell'onorevole Cavallari, che l'onorevole Sansone mi ha dichiarato di far proprio per l'assenza momentanea del presentatore, si potrebbe accogliere con la soppressione della parola « allora », che ha un valore indeterminato e, con riferimento anziché alle leggi e regolamenti — tenuto conto delle circolari emanate per regolare la presentazione delle denunce — alle « disposizioni vigenti ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Desidero far presente che l'accoglimento dell'emendamento dell'onorevole Cavallari restringe anziché ampliare la portata della legge in quanto, se la denuncia fosse stata presentata ad un ufficio, diciamo così, incompetente, in base a questo emendamento essa non sarebbe più valida. Pertanto, mi dichiaro contrario.

ZACCAGNINI. Io credo che il primo comma possa dar luogo a degli equivoci se

vi apportiamo l'aggiunta proposta dall'onorevole Cavallari, potendo far supporre la volontà di restringere il concetto. Pertanto, poiché la formulazione attuale non dà luogo ad equivoci, pur comprendendo la tesi dell'onorevole Cavallari, mi dichiaro contrario all'accoglimento dell'emendamento da lui presentato.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari, evidentemente, voleva dire che dovrebbero essere valide non soltanto le denunce presentate alle Intendenze di finanza ma anche quelle presentate agli uffici competenti. Il concetto dell'onorevole Riccio, però, è ancora più esteso nel senso, che, se per caso una denuncia da parte dell'interessato fosse stata presentata non ad uno degli uffici competenti, essa va ritenuta valida e ciò anche per un principio generale di diritto.

ZACCAGNINI. In pratica si è verificato che denunce sono state presentate al municipio o ad altri uffici; parecchie di queste pratiche poi si sono smarrite ma gli interessati hanno la prova di aver presentate le denunce.

PRESIDENTE. Allora, si potrebbe specificare: « Ai fini della presente legge sono valide le denunce già presentate », senza dire a chi.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Io toglierei il « già ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io proporrei: « Tuttavia potranno essere presentate alle Intendenze di finanza denunce entro 90 giorni successivi. »

PRESIDENTE. « nuove » denunce ?

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Non « nuove » soltanto « denunce ».

FUMAGALLI. Si potrebbe dire: « È tuttavia ammessa la presentazione di denunce all'Intendenza di finanza entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Quale è il pensiero del relatore ?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Siccome questo primo emendamento dell'onorevole Cavallari, come ben ha detto l'onorevole Presidente, è in stretta relazione con l'altro suo emendamento, tendente a sopprimere tutto il secondo comma, mi riferisco a quest'ultimo per esporre chiaramente il mio punto di vista. La soppressione del secondo comma del testo originale, infatti, che poi dovrebbe diventare terzo in sede di coordinamento, qualora fosse approvato l'emendamento in discussione, non dovrebbe essere accolta. Il principio ispiratore dell'attuale testo è, in-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1952

fatti, quello di evitare integrazioni o ampliamenti delle denunce. Poiché il sinistrato ebbe a presentare la denuncia immediatamente dopo il sinistro, è chiaro che egli aveva in quel momento tutti i dati possibili per redigere una esatta denuncia.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Io ritengo che l'emendamento Cavallari possa essere accolto sia pure con una differente formulazione. Modificherei cioè il secondo comma dell'articolo nel modo seguente: « Non è ammesso alcun ampliamento di precedenti denunce » perché sono d'accordo nell'impedire l'ampliamento ma non già l'integrazione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Se si tratta di sopprimere la parola « integrazione » nel senso di « integrazione di documentazione », sono d'accordo.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Io credo che lo emendamento Cavallari non possa essere accolto poiché esso si presterebbe a frodi senza dire che, secondo le argomentazioni dell'onorevole Riccio, diventerebbe pressoché impossibile discriminare il caso di un Tizio che, avendo presentata domanda, abbia omesso di denunciare una parte dei danni. Dal punto di vista della tecnica legislativa, per intenderci, una domanda incompleta costituisce una omissione gravissima, in quanto vi è un termine perentorio per la presentazione di essa. Per quanto si riferisce alla proposta subordinata dell'onorevole Sansone, il divieto riguarda sia l'integrazione che l'ampliamento, salvo il caso prospettato dall'onorevole Riccio che si tratti di documenti non presentati. Sia la integrazione che l'ampliamento sono relativi ad ogni singola e determinata situazione, e nel tempo e nello spazio, nel senso che nulla esclude che possa essere presentata domanda per altri danni verificatisi in altre circostanze.

PRESIDENTE. Il termine « integrazione » non sta a significare la presentazione di un documento che comprovi la denuncia nei limiti della somma domandata: si vuole evitare che attraverso l'integrazione ci sia un ampliamento. Quindi, quel termine è da ritenere attinente all'ampliamento della somma. Quando, però, si rimane nei limiti del diritto, si può presentare qualunque documento integrativo.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ho fatto la proposta di sopprimere il secondo comma per motivi di buon senso perché non è possibile, in sede di revisione di tutta la legislazione relativa al trattamento dei sinistrati, impedire ad un cittadino che abbia

volontariamente (dico volontariamente perché determinate leggi non prevedevano il risarcimento di determinati danni) oppure involontariamente per una dimenticanza, omesso di presentare la denuncia; non bisogna impedire in questo caso, che il sinistrato la presenti oggi. Vi è il pericolo delle frodi o cose del genere, ma si tratta di una questione generale.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Ci sarebbe allora una presunzione che renderebbe complicato il meccanismo investigativo.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Se si ammette, come mi sembra fummo d'accordo quando formulammo, in sede referente, il primo comma di questo articolo, che sono valide le denunce già presentate e quelle che saranno presentate alle Intendenze di finanza entro 90 giorni successivi alla entrata in vigore della legge in esame, mi domando come potete respingere il principio della integrazione dal momento che deve essere riconosciuto al sinistrato il diritto di ritirare la domanda e presentarne un'altra. La lettera e lo spirito del primo comma consentono al sinistrato di presentare una domanda « entro novanta giorni ». Egli potrebbe quindi avere la possibilità di rifare la domanda e rifacendola integrarla come meglio gli sembrerà opportuno.

PRESIDENTE. Tenga presente anche quanto è contemplato dal secondo comma dell'articolo 7.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Dopo il chiarimento fornito dall'onorevole sottosegretario, giungo alla stessa conclusione alla quale è giunto l'onorevole Sansone. Se « amplificazione » deve intendersi soltanto nel senso di « possibilità » di amplificazione nella valutazione quantitativa, detto termine è accettabile; se invece esso va inteso, così come lo intende l'onorevole sottosegretario, quale integrazione della denuncia, allora deve essere tolto dalla legge. Ad esempio: se il tizio ha avuto un sinistro nel 1943 ad opera delle truppe tedesche in ritirata e nel 1944 un nuovo sinistro, essendo due fatti di guerra uno diverso dall'altro, è giusto che gli sia data la possibilità di presentare, eventualmente, due distinte domande. Quando, invece, si è verificato un unico fatto per cui vi sia stata la denuncia che si riferiva a determinati beni contemplati solo in un primo momento, allorché la legge sul risarcimento di detti danni subisce una maggiore estensione, è giusto riconoscere il diritto alla integrazione.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1952

Pertanto, lasciando nella legge il concetto di ampliamento e specificando che esso si riferisce soltanto alla valutazione quantitativa, io credo che noi risolviamo il problema.

ZACCAGNINI. Non si tratta tante volte di nuove domande ma di casi in cui la documentazione sia andata dispersa.

PRESIDENTE. Questo caso, onorevole Zaccagnini, non è lo stesso di quello trattato dall'onorevole Riccio. Esso si riferisce a quella che si può definire la ricostruzione di una documentazione che è andata smarrita. Ora, in materia di ricostruzione di atti amministrativi esiste una legge speciale, tanto è vero che si ricostruiscono persino gli atti civili.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Va bene, ma questa ricostruzione riguarda le pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. Anche i privati, onorevole Cavallari.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. La possibilità di ricostruire la documentazione deve essere concessa; su questo, credo, non ci sono dubbi.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. L'accoglimento della proposta dell'onorevole Riccio porterebbe automaticamente all'abolizione completa della norma e aprirebbe la strada a tutta una serie di falsificazioni. Però io credo che si possa qui affermare il principio della validità di nuove domande quando esse siano relative a danni previsti soltanto da questa legge, anche perchè dal punto di vista pratico non vi è un'altra maniera di evitare i pericoli da me segnalati.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Poiché siamo d'accordo con l'onorevole sottosegretario circa il contenuto della norma, io credo che, eventualmente, si potrebbe aggiungere nel presente comma qualche parola che contribuisca a rendere ancora più chiaro il nostro concetto. Ad esempio: « Non è ammessa nessuna integrazione, eccetto che per i beni, ecc... ».

SANSONE, *Relatore di minoranza*. In subordinata al non accoglimento dell'emendamento al primo comma dell'onorevole Cavallari, proporrei di aggiungere dopo le parole « Ai fini della presente legge sono valide le denunce già presentate » le altre: « È tuttavia ammessa la presentazione alle Intendenze di finanza, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di domande per beni danneggiati che non abbiano fatto oggetto di domande precedentemente presentate ».

PRESIDENTE. Quindi, domanda nuova, non integrazione.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Il concetto dell'integrazione è ammesso ma l'ampliamento no, secondo l'onorevole Riccio.

PRESIDENTE. La questione è appunto questa.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non posso accogliere la formula dell'onorevole Sansone perché, quando egli si riferisce ai danni di oggetti, non si riferisce alle cose ma alla valutazione giuridica del diritto al risarcimento, il che è pericoloso perché può essere inteso in senso quantitativo.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Mi associo a quanto è stato detto dall'onorevole Riccio.

PRESIDENTE. Sulla proposta dell'onorevole Cavallari, soppressiva del secondo comma, hanno espresso parere contrario sia il relatore per la maggioranza che il rappresentante del Governo:

Pongo dapprima in votazione l'emendamento aggiuntivo, presentato dall'onorevole Cavallari e già esaminato, che è del seguente tenore:

« Al primo comma dopo le parole: già presentate, aggiungere le seguenti: agli uffici competenti a norma delle leggi e regolamenti allora vigenti ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento, soppressivo del secondo comma, presentato dall'onorevole Cavallari.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'emendamento subordinato proposto dall'onorevole Sansone al primo comma dell'articolo 7. Vuole l'onorevole proponente darne una nuova formulazione o si attiene alla dizione già presentata?

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Tranne a migliorare la parte propriamente linguistica, insisterei nella formula dell'emendamento testé letto ovverosia: « È tuttavia ammessa la presentazione alle Intendenze di finanza, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di domande per beni danneggiati che non abbiano fatto oggetto di domande precedentemente presentate ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sul quale hanno espresso parere contrario sia il relatore per la maggioranza che il rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.* Propongo che il primo comma dell'articolo 7 comprenda soltanto la dizione: « Ai fini della presente legge sono valide le denunce già presentate », mentre siano soppresse le rimanenti, « e quelle che saranno presentate alle Intendenze di finanza entro 90 giorni successivi alla sua entrata in vigore » per aggiungere, in luogo delle medesime, un nuovo secondo comma così formulato: « È tuttavia ammessa la presentazione di nuove denunce alle Intendenze di finanza entro 90 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.* Chiedo all'onorevole Presidente se esistono dei beni per i quali il risarcimento è previsto per la prima volta dal disegno di legge in esame, mentre non è stato mai ammesso in esecuzione di precedenti leggi.

PRESIDENTE. No. In esecuzione di precedenti leggi tutti i danni di guerra erano risarcibili semplicemente in base a disposizioni contingenti e non già in base a un provvedimento di legge generale. In seguito poi alla carenza di strumenti legislativi e all'incalzare della situazione, fu presentata una proposta generale (fui io a formularla) durante la discussione alla Camera del provvedimento che sarebbe poi divenuto legge 25 giugno 1949, n. 409. La finalità della proposta era, beninteso, di eliminare una disparità di trattamento che si risolveva in una evidente ingiustizia.

SANSONE, *Relatore di minoranza.* In virtù della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, vi era una concessione da parte dello Stato relativa soltanto a determinati beni, perché la richiesta del risarcimento aveva un valore soggettivo. Ma andiamo ad un punto fondamentale ed incontrovertibile di questo disegno di legge: lo Stato non ha mai voluto, né ha ritenuto di liquidare i risarcimenti dei beni commerciali ed industriali distrutti. Quando l'onorevole Riccio parlava dei beni fino allora risarciti, voleva esprimere questo concetto, probabilmente. Io pertanto propongo di aggiungere al secondo comma dell'articolo 7 « Non è ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denunce » le parole seguenti: « Eccetto per i beni per i quali finora non si è riconosciuto il risarcimento ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza.* Parlo sull'emendamento Sansone. Dichiaro

che sono favorevole a questo emendamento affermando però, ancora una volta, il mio pensiero, che cioè non si possa formulare una legge valevole per tutti i cittadini, partendo dal presupposto che questi siano poco onesti e si abbandonino alle frodi.

Vi sono delle sanzioni per le denunce infedeli e pertanto da questo lato noi dobbiamo ritenerci tranquilli. Però quando formuliamo gli articoli dobbiamo pensare che i soggetti, cui le norme si riferiscono, sono delle persone oneste. Tenuto ciò presente, non si può non accettare l'emendamento presentato dall'onorevole Sansone che costituisce una via subordinatissima rispetto all'emendamento principale da me presentato e da voi respinto.

È un fatto, onorevole Presidente, che in molte Intendenze di finanza, allorquando si presentava un cittadino con una domanda per danni subiti alla sua libreria oppure al pianoforte o a qualche altro mobile di casa, si sentiva dire dal funzionario che non vi era nessuna disposizione per il risarcimento di questi danni.

Vi sono stati moltissimi casi, anche sotto l'imperio della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, nei confronti dei quali lo stesso onorevole Presidente ha riconosciuto che vi erano determinate sperequazioni. Ora qui il fatto è uno ed è semplice: vogliamo o non risarcire questi danni? Se non li vogliamo risarcire è meglio chiudere le nostre carte e non parlarne più.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.* Desidero dire perché sono contrario all'emendamento Sansone. Avuti i chiarimenti da parte dell'onorevole Presidente e cioè che non esiste bene alcuno, previsto da questa legge, che non era anche previsto come risarcibile precedentemente, è chiaro che il mio orientamento viene a mutarsi.

Non si può ammettere l'emendamento Sansone, poiché il medesimo sarebbe, sotto un certo aspetto, molto più ampio dello stesso emendamento Cavallari.

SANSONE, *Relatore di minoranza.* Lo riconosco.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.* E allora noi ammetteremo la possibilità di un ampliamento per tutte le denunce che sono già in atto. E questo mi sembra eccessivo. Per questa ragione, prescindendo dai motivi su cui insiste l'onorevole Cavallari e ai quali sostanzialmente aderisco, perché, evidentemente, la legge la facciamo per galantuomini e prevediamo le sanzioni per quelli che non lo sono, prescindendo, come dicevo,

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1952

da questi motivi, mi dichiaro contrario all'emendamento dell'onorevole Sansone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Sansone:

« Al secondo comma dell'articolo 7 dopo le parole: Non è ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denunce; aggiungere le seguenti: eccetto per beni per i quali finora non si è riconosciuto il risarcimento ».

(Non è approvato).

GUARIENTO. Propongo di sostituire il secondo comma dell'articolo 7 con il seguente:

« Non è ammesso nessun ampliamento di precedenti denunce in rapporto al valore del danno denunciato ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario all'emendamento; prima di tutto, da un punto di vista procedurale, perché, a mio modo di vedere, vi è una preclusione in quanto tutti gli emendamenti votati fino a questo momento si identificano nella sostanza a quello dell'onorevole Guariento e, inoltre, da un punto di vista del merito, in quanto se noi mettiamo in votazione questo emendamento lasceremmo sorgere il dubbio che non ci riferiamo all'integrazione ma a qualcosa d'altro. Pertanto, pregherei l'onorevole Guariento di volere ritirare il suo emendamento, in quanto è sostanzialmente da considerare assorbito.

GUARIENTO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma secondo, dell'articolo 7 nel testo della Commissione: « Non è ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denunce » avvertendo che eventualmente esso diverrà comma terzo del nuovo testo formulato in sede redigente.

(È approvato).

Passiamo all'esame del terzo comma dell'articolo 7 cui è stato presentato un emendamento da parte dell'onorevole Cavallari, sostitutivo dell'intero comma col seguente:

« Qualora, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'interessato non abbia dichiarato all'Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato, si intenderà che abbia rinunciato al contributo e gli verrà liquidato l'indennizzo ».

ROCCHETTI. Io propongo la sostituzione del comma con il seguente:

« Per i beni indicati nelle lettere b) e c) dell'articolo 4, il danneggiato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà, a pena di decadenza dal contributo, dichiarare che intende provvedere al ripristino del bene danneggiato o distrutto. »

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ho presentato il mio emendamento perché il terzo comma dell'articolo 7 nel testo della Commissione, rappresenta, a mio modo di vedere, una mostruosità. È forse giusto dire al danneggiato: Se entro 180 giorni ci fai sapere se ricostruisci il bene, noi ti diamo il contributo altrimenti non ti diamo niente ?.

Questa è una vera e propria assurdità. Perché se voi prevedete due forme di risarcimento, il contributo che impegna il cittadino a ricostruire il bene e l'indennizzo, almeno dovete dare l'indennizzo quando non vi è richiesta di contributo ma non potete interpretare il silenzio dell'interessato come rinuncia ad avere l'indennizzo. Interpretatelo, se volete, come rinuncia ad avere il contributo per la ricostruzione, ma non come rinuncia ad avere quanto meno l'indennizzo.

Tenuto ciò presente, il mio emendamento chiede che almeno l'indennizzo venga corrisposto ed entro questi limiti credo che esso potrebbe essere accolto dalla Commissione. Subordinatamente al mio emendamento, desidero presentare un secondo emendamento in questo senso sempre prescindendo dall'emendamento presentato dall'onorevole Rocchetti. È stato fatto presente da alcuni che è preferibile fare in modo che sia manifestata dal sinistrato l'intenzione di ricostruire o meno l'edificio danneggiato o distrutto, entro un periodo di tempo che decorre non dalla data dell'entrata in vigore di questa legge ma dal giorno in cui l'Intendenza di finanza ha iniziato l'accertamento per quel determinato sinistrato. E allora questa obiezione ha indubbiamente una sua ragion d'essere e dei riflessi benefici, in considerazione del fatto che il sinistrato può decidere di ricostruire o no una volta che abbia saputo che si è iniziato l'accertamento conseguenziale alla presentazione della sua domanda.

PRESIDENTE. Tutto ciò esigerebbe, però che l'Intendenza di finanza facesse una notificazione. Prima di dare la parola all'onorevole Rocchetti perché illustri il suo emendamento, leggo il terzo emendamento che viene presentato dall'onorevole Sansone. Esso intende sostituire il terzo comma col seguente: « L'in-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1952

teressato, entro novanta giorni dall'invito che potrà essergli dato dall'Intendenza di finanza, deve dichiarare, con dichiarazione scritta, se intende o meno provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato.

Nel caso l'interessato non faccia la dichiarazione di cui al comma precedente si intende che rinunci al contributo e gli sarà, pertanto, liquidato l'indennizzo ».

Prego l'onorevole Rocchetti di dare ora svolgimento al suo emendamento.

ROCCHETTI. Il punto di vista dal quale partono i diversi emendamenti presentati è che il comma terzo, così come è formulato, non può andare. Perché? Perché è assurdo considerare che l'interesse del danneggiato risieda nella semplice presentazione della domanda.

Se diciamo che il danneggiato deve presentare la domanda, questa deve per legge pervenire al punto terminale di un procedimento amministrativo. Disconoscere al danneggiato che abbia presentato una domanda il diritto a percepire il minimo del risarcimento, è una cosa errata.

Questa è, diciamo così, la « res » comune dei numerosi emendamenti presentati. Ma, per cominciare, l'emendamento Cavallari a me sembra insufficiente dal punto di vista della garanzia che noi vogliamo offrire al sinistrato. E perché? Secondo me, salvo qualche raro caso, è da escludere la casa di abitazione per cui vi è un preminente interesse sociale talmente elevato che all'interessato non si può negare il contributo o l'indennizzo. Se l'interessato non fa la domanda per pura dimenticanza...

PRESIDENTE. O per impossibilità di avere a disposizione la somma per ricostruire o per lo meno per cominciare la ricostruzione.

ROCCHETTI. Esatto. Ciò significherebbe soltanto che vogliamo approfittare di queste situazioni per conseguire dei risparmi, come un qualsiasi affarista dalla coscienza poco pulita. Il che, se dal punto di vista della tutela del pubblico erario, può essere anche pensabile, non lo è più quando ci si trova su un campo morale e sociale. C'è poi la proposta dell'onorevole Sansone che ho esaminata attentamente. Si tratta di dire, per quanto riguarda la scelta, che l'interessato deve prendere una posizione ben chiara riguardo la ricostruzione.

Effettivamente, se non fosse per la ragione plausibile di non sovraccaricare gli uffici, sarebbe logico che il sinistrato ricevesse una comunicazione (che escluderei, però, sempre per le case di abitazione).

PRESIDENTE. Debbo richiamare alla vostra attenzione un particolare di carattere legislativo e cioè che laddove esistono dei piani di ricostruzione, se l'interessato non ricostruisce, lo Stato può sostituirgli e ricostruire per conto suo, il che significa che si vuole perseguire da parte dell'autorità l'interesse pubblico. Questo è aderente al concetto espresso dall'onorevole Rocchetti.

ROCCHETTI. E si può aggiungere che nella legge sulla ricostruzione vi è un termine per ottenere il contributo per la ricostruzione, fino al 31 dicembre 1955.

STUANI. Ci sono, purtroppo, molti casi in cui il proprietario ha venduto ad un terzo il diritto al contributo. In questo caso, seguendo la linea proposta dall'onorevole Rocchetti, vi sarebbe un limite serio.

PRESIDENTE. Tale limite non esiste: quello stabilito dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, viene abrogato quando si tratta di questioni riguardanti la ricostruzione.

STUANI. Noi dobbiamo dare il contributo ma come ci si dovrà regolare quando l'interessato avrà ceduto a terzi la sua proprietà, riservando per sé l'indennizzo?

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Io mi rendo conto del sovraccarico di lavori di cui sarebbero onerati gli uffici competenti se si stabilisse di inviare agli interessati una comunicazione. Però non è possibile ammettere che, a seguito di questa legge, non ci debba essere un organo nuovo negli uffici per smistare e regolare tutte le pratiche di risarcimento che verranno prese in esame. Ora, come farebbe l'interessato a sapere il momento in cui la propria denuncia viene presa in considerazione? O noi diciamo: 180 giorni dall'entrata in vigore della legge e ciò è, in un certo qual modo, iniquo come hanno bene dimostrato gli onorevoli Cavallari e Rocchetti (profittare cioè dell'ignoranza dell'interessato), o si dà al cittadino il maggior tempo possibile per decidere.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Si deve eliminare dalla legge l'assurdità del comma terzo, cioè la possibile decadenza completa dei termini. Sono favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Sansone, anche con l'allargamento proposto dall'onorevole Rocchetti, perché mi sembra che così si attua un criterio di giustizia nei confronti di tutti e si dà veramente la possibilità di ricostruire.

PRESIDENTE. Per mettere un poco d'ordine nella discussione prendiamo in considerazione l'emendamento dell'onorevole Rocchetti, più favorevole ai danneggiati in quanto esclude tutta la materia dell'edilizia.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1952

Accanto all'emendamento dell'onorevole Rocchetti si deve poi prendere in considerazione la proposta, che dovevamo esaminare a parte, presentata dall'onorevole Sansone.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Per quanto si riferisce ai fabbricati, mi sembra che l'onorevole Rocchetti sia del parere di non ammettere in nessun caso l'ipotesi dell'indennizzo allo scopo di potenziare la ricostruzione edilizia. Comunque rinunzio al mio emendamento e mi dichiaro favorevole a quello presentato dall'onorevole Rocchetti.

PRESIDENTE. La obbligatorietà della scelta di accettare cioè il contributo e ricostruire o non ricostruire e percepire il semplice indennizzo, secondo il pensiero dell'onorevole Rocchetti, dovrebbe essere operativa soltanto per i beni di cui alle lettere *b*) e *c*), dell'articolo 4, perché per quanto si riferisce ai fabbricati essi debbono sottostare all'interesse collettivo della ricostruzione. A me sembra che questo punto dell'emendamento sia quello che si allontani di più dal testo del disegno di legge.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Desidero illustrare la ragione per la quale accetto e faccio mio l'emendamento Cavallari ed esprimo, di conseguenza, parere contrario all'emendamento Rocchetti.

Io ritengo che la denuncia è l'atto in rapporto al quale sorge il diritto alla concessione di qualche cosa. Pertanto, nel momento in cui si presenta la denuncia sorge il diritto ed è chiaro altresì che dal momento in cui è stata presentata la denuncia, non può porsi un altro obbligo la cui esecuzione possa portare alla inammissibilità della domanda stessa. Ne deriva che quando ci troveremo, dopo la denuncia, di fronte alla alternativa: contributo o indennizzo, dato che soltanto per la concessione del contributo si pongono nella legge altri obblighi che dovrebbero essere eseguiti da parte del sinistrato, la mancata dichiarazione, che è il presupposto, può condurre soltanto alla inammissibilità in rapporto al contributo, ma non all'indennizzo e quindi, per questa ragione, a me sembra che la impostazione data dall'onorevole Cavallari risponda all'esigenza di economia distributiva di tutta la legge. Pertanto, esprimo parere favorevole all'emendamento Cavallari che faccio mio.

Non accetto, invece, l'emendamento dell'onorevole Rocchetti per tre motivi. Primo: noi facciamo una legge che riguarda tutte le categorie e non possiamo creare delle posizioni speciali per una categoria nei confronti di altre. Secondo: ragioni di interesse sostanziale sconsigliano di far ciò. Noi vo-

gliamo accelerare, precisamente, la ricostruzione. L'interesse fondamentale della legge non è soltanto la ricostruzione ma la ricostruzione fatta « entro il più breve spazio di tempo possibile ». Se non mettiamo un termine entro il quale sia dichiarata espressamente la volontà dell'interessato a voler ricostruire, noi lasciamo la possibilità di potere protrarre all'infinito tale ricostruzione, perché l'interessato avrebbe sempre interesse a rimanere di fronte alla possibilità di scelta tra contributo e indennizzo, il che, come è chiaro, si rifletterebbe negativamente sul ritmo ricostruttivo che è lo scopo da noi desiderato. Terzo: la dichiarazione da parte dell'interessato, a mio modo di vedere, è necessaria per quello che è l'aspetto finanziario della legge.

Infatti, se lo Stato dà quello che dà, cioè qualche cosa che si aggira sui 30 miliardi di lire annue, è giusto che la legge abbia, da questo punto di vista, una certa determinazione nel tempo per un adeguato orientamento finanziario da dare a tutta la politica edilizia dello Stato. Lo Stato, evidentemente, ha necessità di sapere al più presto che cosa deve impegnare sia nella voce « contributo » sia nella voce « indennizzo ».

Sia chiaro, però, che il termine deve essere soltanto inteso come termine per la presentazione della domanda e non già per la esecuzione, il che non avrebbe senso. E sia chiaro, altresì, che la presentazione della dichiarazione di scelta tra contributo ed indennizzo non deve portare come conseguenza alla perdita dei diritti al risarcimento. Anche una volta presentata la domanda e la dichiarazione di avere scelto il contributo, ove la ricostruzione non avvenga, l'indennizzo deve essere corrisposto. Per queste ragioni e con queste interpretazioni, esprimo parere contrario all'emendamento Rocchetti. Esprimo parere contrario all'emendamento Sansone perché considero assurdo presentare le domande entro 90 giorni. Siamo già a sette anni di distanza dall'inizio della ricostruzione del nostro paese e dalla conclusione della guerra, se vogliamo ricostruire è necessario farlo oggi e al più presto. Dare, invece, una possibilità di scelta al sinistrato, quasi a farlo propendere verso l'indennizzo e non verso la ricostruzione, secondo me è quanto mai inopportuno.

PRESIDENTE. Le argomentazioni giuridiche dell'onorevole Riccio sarebbero accettabili ove l'onorevole Cavallari non si fosse posta la ipotesi del silenzio completo da parte dell'interessato.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1952

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ovviamente, quello che ho detto ha valore solo nel caso che vi sia stata denuncia. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Rocchetti comprendo benissimo le apprensioni. C'è innegabilmente (tanto per fare l'avvocato del diavolo) un argomento a favore della sua tesi e cioè la difficoltà per uno che si impegni ad effettuare una ricostruzione a distanza di tempo, poniamo entro il 1955-60. È difficile che oggi tutto questo possa essere detto in maniera precisa dall'interessato anche se animato dalla massima buona volontà. Si è detto: da parte dello Stato si vuole approfittare dei casi in cui la domanda non è stata presentata. Dico che non esiste legge dello Stato che non sia un «intessuto» di termini e per ognuno di questi termini si potrebbe dire che lo Stato approfitta dell'ignoranza di qualcuno degli interessati. Non c'è termine esistente in nessuna legge che non colpisca qualche volta in una maniera anche ingiusta. Ma sono queste ragioni sufficienti?

Il perturbamento che evidentemente deriverebbe dal non porre in essere nessun termine ai piani delle pubbliche amministrazioni sarebbe troppo grave. Aggiungo che ci sarebbe, oltre tutto, un intralcio non indifferente relativamente alla impostazione dei vari esercizi finanziari. Infatti, come è noto, i vari esercizi finanziari si fanno soltanto in rapporto alle possibilità di bilancio e sarebbe, invero, una strana maniera, direi anzi, comoda maniera, da parte dello Stato, lasciare in sospeso o aperte queste partite, ammesso, in linea ipotetica, che ciò fosse possibile.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Mi dichiaro contrario all'emendamento dell'onorevole Rocchetti e accetto invece l'emendamento dell'onorevole Cavallari.

ROCCHETTI. Desidero brevemente, con questa mia dichiarazione di voto, replicare alle ragioni esposte prima dall'onorevole Riccio e poi dall'onorevole Sottosegretario. Prima di tutto, si dice: non bisogna creare condizioni di favore tra una categoria e l'altra di cittadini.

Ma secondo me l'onorevole Riccio si dichiara battuto quando afferma che l'approvazione del mio emendamento comporterebbe una scarsa coerenza da parte dell'interprete giacché apporterebbe il favore, riconosciuto dalla legge, a determinate categorie. Ma è ciò che lo stesso onorevole Riccio ha affermato formulando altre impostazioni. Infatti, per quanto riguarda la questione dei

termini, in ogni legge è chiaro che ve ne siano, in misura più o meno numerosa. Ma se si ha riguardo alla sostanza della questione, ecco che le idee non appaiono chiare. Mi si vuole, di grazia, specificare dove sia l'interesse della legge e l'interesse della società, e quale sia l'interesse maggiore dal punto di vista della ricostruzione e della rapidità di essa? La rapidità della ricostruzione, infatti, non può essere considerata un serio argomento, se la si vuole far dipendere dal termine. Ma in realtà il processo ricostruttivo non si abbrevia nemmeno di un'ora se non fornendo i mezzi necessari. Dice l'onorevole Riccio: ci sono le difficoltà finanziarie e i problemi dell'impostazione del bilancio. Ma che valore ha questa argomentazione quando si può semplicemente affermare che per l'edilizia è necessario impostare per ogni anno finanziario il massimo che sia possibile?

Al di sopra di tutte queste considerazioni, c'è poi il fatto che lo Stato interpreterebbe molto male i suoi doveri se non approfittasse anche di questa legge per dare un incentivo alla ricostruzione edilizia, perché tutto deve essere fatto a tale scopo onde eliminare le paratie stagne ed agire nell'interesse della collettività. Perciò, tutto quello che abbiamo detto mi pare possa sintetizzarsi dicendo che la ricostruzione edilizia è una questione tanto preminente che nulla deve essere fatto che possa danneggiarla o solo ritardarla. Ecco perché non bisogna includere nessun termine per la concessione del contributo e per l'operazione di ricostruzione del fabbricato distrutto.

Voterò, dunque, a favore del mio emendamento e, subordinatamente, a favore dell'emendamento Sansone.

ZACCAGNINI. Desidero sapere, se, avendo il relatore espresso parere contrario allo emendamento Rocchetti, rivive l'emendamento Cavallari.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. L'ho fatto mio.

ZACCAGNINI. Qualora venisse respinto l'emendamento Rocchetti, e supponendo approvato l'emendamento Cavallari, non c'è che una sola cosa da fare, e cioè consigliare tutti i danneggiati a fare (nel loro interesse) la dichiarazione che essi intendono ricostruire perché dovendo scegliere tra un beneficio maggiore e uno minore e, comunque, non impegnativo circa l'obbligo della ricostruzione, essi hanno tutto l'interesse a presentare la domanda di ricostruzione.

Debbo tuttavia rilevare che in questo modo non si risolvono gli inconvenienti fatti

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1952

presenti dall'onorevole Rocchetti, inconvenienti che mi fanno propendere ad essere favorevole al suo emendamento.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Mi sembra che la mancanza del termine, proprio per le ragioni addotte dall'onorevole Rocchetti, sarebbe il migliore incentivo a non ricostruire.

Mi permetto altresì di richiamare l'attenzione degli onorevoli commissari sul fatto che il settore dell'edilizia ha una situazione di assoluta preminenza tanto è che, come l'onorevole Rocchetti dice, lo Stato dà quasi il cento per cento al fine di incrementare la ricostruzione edilizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Rocchetti, dopo le dichiarazioni del relatore per la maggioranza, sostanzialmente contrarie al suo emendamento, intende ancora mantenerlo?

ROCCHETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Rocchetti sostitutivo del terzo comma dell'articolo 7:

« Per i beni indicati nelle lettere b) e c) dell'articolo 4, il danneggiato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà a pena di decadenza dal contributo, dichiarare che intende provvedere al ripristino del bene danneggiato o distrutto ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Cavallari, sostitutivo del terzo comma dell'articolo:

« Qualora, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'interessato non abbia dichiarato all'Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato, si intenderà che abbia rinunciato al contributo e gli verrà liquidato l'indennizzo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Sansone, sostitutivo del terzo comma dell'articolo 7:

« L'interessato entro 90 giorni dall'invito che dovrà essergli fatto dall'Intendenza di finanza, deve dichiarare con dichiarazione scritta se intende provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato ».

A detto emendamento sia il relatore per la maggioranza che il rappresentante del Governo sono contrari.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Faccio presente che su detto emendamento

c'è una preclusione derivante dall'approvazione dell'emendamento Cavallari.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Propongo di votarlo per divisione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ma se nell'emendamento Cavallari è detto che entro 180 giorni deve essere fatta dichiarazione, è chiaro che non possiamo accedere alla tesi dell'onorevole Sansone.

PRESIDENTE. Non si parli di preclusione, lasciamo solo il concetto.

Pongo in votazione l'emendamento.

(*Non è approvato*).

In dipendenza dell'accettazione dell'emendamento dell'onorevole Cavallari ritengo che, per coordinamento, debbano essere soppresse le parole dell'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 7: « Entro il termine di 180 giorni i danneggiati dovranno adempiere, a pena di decadenza dall'indennizzo o dal contributo, a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo ».

Se non vi sono osservazioni rimane così stabilito.

(*Così resta stabilito*).

Passiamo all'esame dell'emendamento puramente formale presentato dall'onorevole Lupis, tendente a sostituire, alla fine dell'ultimo comma, la parola « secondo » con la parola « terzo ».

LUPIS. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Resta inteso naturalmente che il detto riferimento al comma precedente va corretto per coordinamento in base alle modifiche apportate all'articolo.

Pongo pertanto in votazione la formulazione definitiva dell'articolo 7 come risulta con gli emendamenti approvati:

Denunce del danno.

« Ai fini della presente legge sono valide le denunce già presentate.

È tuttavia ammessa la presentazione di nuove denunce alle Intendenze di finanza entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Non è ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denunce.

Qualora, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'interessato non abbia dichiarato all'Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato, si intenderà che abbia rinunciato al contributo e gli verrà liquidato l'indennizzo.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1952

Per i danni verificatisi fuori del territorio nazionale sono valide le denunce presentate fino al 30 giugno 1949, in base alle leggi 28 settembre 1940, n. 1939; 14 giugno 1941, n. 964; 20 novembre 1941, n. 1432; al regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1600; ed al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, ai Ministeri del tesoro, degli affari esteri e dell'Africa italiana. Gli interessati, che non abbiano presentato alcuna denuncia, debbono produrla a pena di decadenza entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Per i danni dipendenti da esplosioni, verificatisi dopo l'entrata in vigore della presente legge, i danneggiati debbono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data dell'esplosione, la denuncia e la dichiarazione di cui al quarto comma del presente articolo ».

(È approvato).

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Presidente, tengo a dichiarare che, così come ho già detto, la mancata ricostruzione non significa perdita del diritto all'indennizzo e desidero che questa mia dichiarazione rimanga a verbale, dichiarandomi inoltre disposto, se necessario, alla formulazione

di un emendamento da presentare nel corso ulteriore della discussione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, di cui do lettura:

Comproprietà per quote indivise.

« Quando il bene danneggiato, di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, appartiene per quote indivise a più persone, la denuncia può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Ove gli altri comproprietari non intendano ripristinare il bene danneggiato o distrutto, il comproprietario, che intende procedere al ripristino, può acquistare la proprietà dei primi avvalendosi delle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Se nessuno chiede di parlare e se non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La seduta è rinviata a domani giovedì 18 alle ore 8.

La seduta termina alle 10.